



COMUNE DI BOSCA

Provincia di Oristano

AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

Numero 24 del 20/03/2020

Oggetto:	MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE:AREA PEDONALE CORSO VITTORIO EMANUELE II
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che

in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 20/09/2019, con ordinanza n.80 del 20/09/2019 è stata istituita nel Corso Vittorio Emanuele II un Area Pedonale Urbana con orario 18:00/01:00 del g.s. ;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i seguenti DPCM:

- 23 febbraio 2020, n. 6, "Disposizioni attuative del decreto-legge recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. 17 marzo 2018, n.18 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONSTATATO che per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, prescrive comportamenti precauzionali

e restrittivi volti a limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone, al fine di agevolare il distanziamento interpersonale ed evitare forme di assembramento e/o aggregazione;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente allo scopo di massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e nel precipuo interesse della salute della cittadinanza;

VALUTATO che, con l'entrata in vigore delle citate misure e le conseguenti limitazioni alla circolazione, è necessario consentire, negli orari di vigenza dell'area pedonale, il transito e la sosta temporanea nel Corso Vittorio Emanuele II, limitatamente ai soggetti che hanno necessità di recarsi nella farmacia e negli studi medici per l'approvvigionamento di farmaci e beni di prima necessità nonché di servizi medici essenziali, fino al termine dell'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID 19;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

1. Fino al termine dell'emergenza legata alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, nel Corso Vittorio Emanuele II, negli orari di vigenza dell'Area pedonale, **è consentito il transito e la sosta temporanea delle autovetture, limitatamente al servizio dei soggetti che hanno necessità di recarsi nella farmacia e negli studi medici per l'approvvigionamento di farmaci e beni di prima necessità nonché di servizi medici essenziali.**

Resta vietata ogni forma di assembramento.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Nuoro;
- al Comando Stazione Carabinieri di Bosa;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Macomer;
- al Tenenza Guardia di Finanza di Bosa;
- Al Comando Polizia Locale di Bosa;
- Alla Stazione Corpo Forestale di Bosa;
- Alla Compagnia Barracellare di Bosa;
- All'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa

Che la stessa venga inoltre:

- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 del C.P. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Il Sindaco
Piero Franco Casula

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.